

zione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

7. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 6, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

8. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere della Commissione di cui al comma 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

10. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali

modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) sopprimere l'articolo 5.

1. 30. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

5. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di

presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

6. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare di cui al comma 4, provvede alle eventuali modifiche degli schemi di decreto e ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni, i nuovi testi, per il parere che la Commissione di cui al comma 5 deve esprimere entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare con la procedura di cui al comma 3 e previo parere della Commissione di cui al comma 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi medesimi.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni o correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi il Governo decade dall'esercizio della delega ».

1. 28. Vigni, Abbondanzieri, Realacci, Lion, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma 2 con le seguenti: « uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni. »

1. 32. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 4. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 33. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 5. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 6. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 34. Lion, Zanella, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 7. Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna con le seguenti: del patrimonio floro-faunistico italiano.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità; sulla base del principio di sussidiarietà, favorire la redazione di piani d'azione nazionali che individuino obiettivi e strategie sia per la protezione delle specie di flora e di fauna minacciate, anche a livello

di singole popolazioni, che per la gestione ed il controllo di specie alloctone e delle specie problematiche; le regioni, le province e gli enti parco e gli altri enti delegati, nel rispetto degli obiettivi e delle strategie definite dai piani d'azione nazionali, pianificano la gestione delle specie animali selvatiche;

- 1. 35.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 1. 8.** Vendola.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: risarcitoria aggiungere le seguenti: e sanzionatoria.

- 1. 59.** Onnis.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e reati ambientali.

- 1. 36.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , definendo contestualmente i criteri per giungere alla quantificazione del danno.

- 1. 9.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 1. 10.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 1. 11.** Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) tutela, difesa e valorizzazione del mare nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) procedere al coordinamento ed all'integrazione delle competenze e delle azioni in materia di difesa e valorizzazione ambientale del mare nazionale, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il punto di riferimento per le politiche di tutela del mare, anche acquisendo le professionalità del Corpo delle capitanerie di porto in materia;

- 1. 37.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) tutela, difesa e valorizzazione dell'ambiente marino.

- 1. 12.** Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) tutela del mare.

- 1. 38.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) strumenti economici, finanziari e fiscali finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dello sviluppo.

- 1. 39.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 2.

***1. 13.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***1. 40.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 2, sostituire le parole da: definiscono altresì fino alla fine del comma con le seguenti: indicano altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 27. Vendola.

Al comma 2, dopo le parole: individuando altresì aggiungere le seguenti: di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. 41. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 2, sopprimere le parole: , e definendo i relativi criteri direttivi.

1. 1. Stradella.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

1. 14. Vendola.

Sopprimere il comma 4.

1. 15. Vendola.

Sopprimere il comma 5.

1. 16. Vendola.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente delega, trasmettendo un primo e generale schema dei decreti legislativi.

1. 45. Iannuzzi, Reduzzi, Realacci, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno fino alla fine del comma 6 con le seguenti: dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ad una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

6. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6-bis. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma 6, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sui decreti legislativi, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

1. 43. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno fino alla fine del comma 6 con le seguenti: dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6. Il Governo, esaminato il parere di cui al comma 5, nei sessanta giorni successivi ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo sui singoli decreti legislativi, che deve espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

1. 44. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

1. 17. Vendola.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: gli schemi fino alla fine del periodo con le seguenti: in fasi successive ogni singolo schema di decreto legislativo sui settori e le materie oggetto dell'attività di riordino di cui all'articolo 1, comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN).

1. 54. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: delle competenti Commissioni

fino alla fine dell'articolo con le seguenti: della Commissione di cui al comma 6. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

7. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 6, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

8. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo

aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere della Commissione di cui al comma 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

10. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1. 42. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il proprio parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 46. Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due mesi.

1. 47. Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

***1. 18.** Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

***1. 49.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 19. Vendola.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e alla normativa comunitaria.

1. 20. Vendola.

Sopprimere il comma 6.

1. 21. Vendola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti sessanta giorni.

1. 22. Vendola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 48. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 58. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***1. 23.** Vendola.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- *1. 50.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vigni, Bandoli, Vianello, Lion.

Sopprimere il comma 7.

- **1. 24.** Vendola.

Sopprimere il comma 7.

- **1. 55.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 7, sostituire le parole: la procedura di cui al comma 4 con le seguenti: le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6.

- 1. 52.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 7, sostituire la parola: correttive con la seguente: interpretative.

- 1. 60.** Onnis.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiungere le seguenti e dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

- *1. 25.** Vendola.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiungere le seguenti e dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

- *1. 51.** Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Sopprimere il comma 8.

- 1. 26.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega.

- 1. 53.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(A.C. 1798 – Sezione 5)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

b) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente;

c) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente

negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

d) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

e) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

h) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca.

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certifica-

zione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introduzione di agevolazioni amministrative negli *iter* autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

Sopprimerlo.

2. 1. Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Principi e criteri direttivi generali).* — 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nei rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, e del principio di sussidiarietà tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali; la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione europea;

b) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, così come definite dalla direttiva 96/61/CE, tesi a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente, a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale al risparmio e all'efficienza energetica, nonché agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente;

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

d) il principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni ambientali; il principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi; il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati; il principio del « *chi inquina paga* », fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

e) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali anche attraverso la valorizzazione delle

funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di produzione di documenti o di codificazione in materia ambientale;

h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare l'adesione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole o medie, ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento 761/2001/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e ad estendere il ricorso ad accordi volontari; introdurre agevolazioni amministrative nelle procedure autorizzative e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Vianello.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà aggiungere le se-

guenti: tra i vari livelli di governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione europea;

b) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili così come definite dalla direttiva 96/61/CE, tesi a rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale, a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale, al risparmio e all'efficienza energetica, nonché agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente;

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione del mercato e della concorrenza;

d) il principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni ambientali; il principio di precauzione, affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la mancanza di piena certezza scientifica non impedisca l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi; il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali

che si siano già verificati; il principio del « *chi inquina paga* », fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

e) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali, anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo;

f) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione o di codificazione in materia ambientale;

h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare l'adesione delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, ai sistemi di certificazione ambientale secondo il regolamento EMAS o in base al regolamento 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 e ad estendere il ricorso ad accordi volontari; introdurre agevolazioni

amministrative nelle procedure autorizzative e di controllo delle imprese iscritte nel registro dell'EMAS o in base al citato regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

- 2. 15.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Lion, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà aggiungere le seguenti: tra i vari livelli di Governo statale, nazionale e locale, fatto salvo il compito dello Stato di determinare i principi e le norme che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale,

- 2. 16.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione europea.

- 2. 17.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 2. 3.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *2. 4.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *2. 18.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: gettito aggiungere le seguenti: fiscale complessivo.

- 2. 19.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: direttiva 96/61/CE del Consiglio aggiungere le seguenti: nonché a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela ambientale.

- 2. 20.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: direttiva 96/61/CE del Consiglio aggiungere le seguenti: nonché il risparmio e l'efficienza energetica.

- 2. 21.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: più efficienti aggiungere le seguenti: ed efficaci.

- 2. 5.** Vendola.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: agevolare fiscalmente

l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela dell'ambiente.

- 2. 22.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 6.** Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tal modo alla stessa competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza.

- 2. 24.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea con le seguenti: i principi e le norme comunitarie.

- 2. 25.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: vigente negli altri Paesi.

- 2. 26.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e.

- 2. 27.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e danni alla competitività delle imprese.

- 2. 28.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione, degli inquinamenti e dei danni ambientali e del « *chi inquina paga* ».

- 2. 23.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 2. 7.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: azione con la seguente: tutela.

- 2. 29.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , estendendo fino alla fine della lettera.

- *2. 8.** Vendola.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , estendendo fino alla fine della lettera.

- *2. 31.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Zanella, Pappaterra.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal sistema delle agenzie, con particolare riferimento al controllo preventivo.

- 2. 30.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 2. 9.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 2. 10.** Vendola, Lion.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , fermi restando fino alla fine della lettera.

- 2. 32.** Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- *2. 12.** Vendola, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- *2. 33.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

- **2. 35.** Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

- **2. 36.** Vigni, Realacci, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Iannuzzi, Pappaterra.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: del ruolo fino a: unitario con le seguenti: e valorizzazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della interconnessione della normativa in materia di tutela dell'ambiente con la normativa in materia di governo del territorio.

- 2. 37.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale.

- *2. 11.** Vendola.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale.

- *2. 38.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale.

***2. 39.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) riaffermazione e attuazione del ruolo e dell'autonomia dei comuni.

2. 43. Onnis.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: strumenti fino a: aderire con le seguenti: idonei strumenti volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire, in tempi prestabiliti e certi,

2. 13. Vendola.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: 19 marzo 2001 aggiungere le seguenti: e ad estendere il ricorso ad accordi volontari.

2. 40. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

2. 14. Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) sviluppare attività di informazione ed educazione ambientale.

2. 41. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) rispetto dei principi dell'azione preventiva e della precauzione.

2. 42. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

(A.C. 1798 – Sezione 6)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare ri-

guardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari *ad acta*; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche a fini produttivi dei siti contaminati; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare

alcun pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, in alternativa all'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emana-zione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti;